



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Prot. n. 394/2020 Sept -

Genova, 13 maggio 2020

OGGETTO: linee guida per la trattazione degli affari relativi alla detenzione domiciliare e al differimento della esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi dell'art. 2 d.l. 10 maggio 2020 n. 29

Il Presidente,

visto il decreto legge 10 maggio 2020 n. 29 che all'art. 2 prevede una valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19 entro il termine di quindi giorni dalla adozione dei provvedimenti con cui sono state disposte le misure della detenzione domiciliare o del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 nei confronti di condannati per determinati delitti indicati al comma 1 dell'art. 2 l. cit. e successivamente con cadenza mensile;

visto il proprio provvedimento organizzativo in data 11 maggio 2020 con cui sono state impartite prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti ex art. 2 l. cit. stabilendo che la cancelleria del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza trasmettano ai magistrati di sorveglianza i fascicoli relativi ai procedimenti con cui sono state disposte le misure della detenzione domiciliare o del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 a far tempo dal 23 febbraio 2020;

ritenuto che per quanto concerne i provvedimenti con cui sono state disposte le misure in oggetto la competenza a valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria appartenga al tribunale o al magistrato di sorveglianza a seconda che il provvedimento sia stato assunto dal collegio ovvero in via provvisoria dal magistrato, ancorchè gli atti siano stati già trasmessi al tribunale e sempre che non sia stata assunta la decisione in via definitiva dal collegio;

ritenuto pertanto che anche la competenza a svolgere gli accertamenti istruttori e gli ulteriori adempimenti sia ripartita come sopra e, in caso di competenza del tribunale l'istruttoria sarà svolta dal presidente al quale la cancelleria trasmetterà gli atti per gli adempimenti connessi alla fissazione dell'udienza, mentre in caso di istanza presentata al magistrato per l'applicazione provvisoria delle misure, la cancelleria trasmetterà immediatamente gli atti al magistrato per consentirgli di valutare se la fattispecie rientri tra quelle di cui all'art. 2 l. cit. e disporre gli accertamenti specifici previsti dalla norma;

considerato che qualora all'esito della valutazione circa la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione dei provvedimenti in esame il giudice ritenga di revocare le misure, la decisione sarà assunta in assenza di contraddittorio nel caso in cui sia di competenza del magistrato, che rimetterà gli atti al tribunale in unione al fascicolo originario, mentre nell'ipotesi di competenza del collegio detta valutazione avverrà in udienza nel contraddittorio delle parti;

ritenuto che successivamente al primo riesame in merito alla permanenza dei motivi che hanno giustificato il provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, le rivalutazioni con cadenza mensile previste dall'art. 2 comma 1 l. cit. avranno luogo ad iniziativa del magistrato che avrà cura di tenere uno scadenziario aggiornato quanto ai provvedimenti di sua competenza, mentre per i provvedimenti adottati dal collegio, il giudice avrà cura in sede di decisione circa la concessione o meno della misura, di fissare la data dell'udienza di riesame dei presupposti della stessa con lo stesso provvedimento che adotta la misura e, quanto alle rivalutazioni mensili, disponendo rinvii a udienza fissa nel rispetto della cadenza temporale mensile, disponendo in udienza che la cancelleria inoltri gli accertamenti ex lege in prossimità dell'udienza di rinvio;

considerato che nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di non ravvisare i presupposti per la revoca della misura adottata, non sarà necessario assumere un provvedimento di proroga della misura, bensì unicamente disporre non darsi luogo alla revoca in ragione dell'attualità dei motivi che hanno giustificato la misura;

sentiti i magistrati presenti in ufficio alla riunione dell'11 maggio 2020,

Ciò premesso,

dispone

che la trattazione degli affari relativi alla detenzione domiciliare e al differimento della esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi dell'art. 2 d.l. 10 maggio 2020 n. 29, abbia luogo con le modalità sopra indicate.

Si comunichi ai magistrati di sorveglianza di Genova e Massa, nonché a tutto il personale amministrativo.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario ex art. 44 Circ. CSM tabelle anni 2017-2019

Il Presidente
Gaetano Brusa

